

Indice semantico per la storia del lessico giuridico italiano: i significati del termine “disposizione”

FRANCESCO ROMANO*

SOMMARIO: 1. *Dal Vocabolario a IS-LeGI* – 2. *Significati ricorrenti del termine “disposizione”* – 3. *Altri significati* – 4. *Casi particolari* – 5. *Conclusioni*

1. DAL VOCABOLARIO A IS-LEGI

L'Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR (oggi Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica - ITTIG) nasce, per iniziativa di Piero Fiorelli, con la principale finalità di proseguire l'opera del Vocabolario giuridico italiano¹. Per vari motivi tale attività non è stata portata a compimento, ma i molti materiali raccolti sono stati reindirizzati in modo fecondo verso altre imprese di documentazione e linguistica giuridica, supportate dai sistemi informativi automatici. Questi materiali sono oggi a disposizione degli utenti nelle banche dati storiche dell'ITTIG e si avvalgono di due archivi.

Il primo, LLI - Lingua Legislativa Italiana, è costituito da un *corpus* di 182 testi ufficiali nella loro prima edizione (tutti i codici dell'Italia unita sia in vigore sia abrogati, i più importanti dei codici preunitari, tutte le costituzioni in lingua italiana dalla fine del Settecento, le leggi costituzionali successive alla Costituzione della Repubblica, tutti gli statuti regionali, altre leggi, testi unici e codici in base a una valutazione di importanza espressa caso per caso)².

Il secondo archivio, oggi conosciuto con il nome di Vocanet ma nato come LGI - Lessico Giuridico Italiano, è una collezione di circa novecentomila schede ricavate dallo spoglio selettivo di termini d'interesse giuridico tratti da duemila testi e documenti, tutti pubblicati a stampa (dal decimo al ventesimo secolo), scelti con l'intento di rappresentare le varie fonti e i vari ambiti del diritto, nonché i cambiamenti intervenuti nella lingua giuridica italia-

* L'A. è ricercatore dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR di Firenze (ITTIG).

¹ P. FIORELLI, *L'Accademia della Crusca per il vocabolario giuridico italiano*, in “Studi di lessicografia italiana”, Vol. 1, 1979, pp. 55-81.

² Cfr. www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/lli/Presentazione.htm.

na con riferimento alle diverse zone d'Italia, ma anche rispetto a differenti contesti storici³.

Le schede cartacee sono state trasformate in immagini digitali, come quella riprodotta in Fig. 1: a ogni immagine sono collegati alcuni “metadati” relativi ai dati lessicali, cronologici e bibliografici, come si nota nell’esempio riportato⁴.




Fig. 1 – Esempio di contesto tratto da Zdekauer L., Sella P. (curatori), *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII*, Roma, Forzani e C., 1910

Le attuali banche dati Vocanet e LLI sono offerte alla libera consultazione degli utenti ora anche attraverso un'unica maschera di ricerca⁵, ma ad esse si è affiancato l'*Indice semantico per il Lessico giuridico italiano* che viene distribuito in rete attraverso il sito web dell'ITTIG⁶ e che si propone l'obiettivo di supportare la ricerca in questa vasta raccolta di dati. Tale banca dati è implementata grazie ad un *software* che serve per compilare le accezioni relative ai lemmi selezionati dal *corpus* di immagini digitali sopra descritto⁷.

³ A. CAMELLI, *IS-LeGI in rete: uno strumento di interscambio per lo studio del lessico giuridico italiano*, rapporto tecnico, Firenze, ITTIG-CNR, 2009.

⁴ Cfr. www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocanet/Presentazione.html.

⁵ M.-T. SAGRI, F. ROMANO, *Tecnologie per la storia del diritto: gli archivi lessicali storici del Cnr*, in "Historia et ius", 2012, n. 1, paper 13 (www.historiaetius.eu/num-1.html).

⁶ P. MARIANI, A. CAMELLI (a cura di), *IS-LeGI (Indice semantico per il lessico giuridico italiano)*, www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vgi/islegi/ (a cura di Adacta S.r.l. e F. Turchi per la parte informatica).

⁷ Per una esaustiva descrizione della genesi, delle finalità e delle varie fasi di realizzazione del progetto *IS-LeGI* si veda A. CAMELLI, P. MARIANI, *Documentazione e lingua giuri-*

Come giustamente intuito dagli ideatori del progetto, l'*Indice semantico* si pone come "ponte" tra le due banche dati disponibili, interrogabili con le consuete chiavi di ricerca, ed è una banca dati in divenire attraverso cui studiare l'evolversi dei significati dei termini giuridici nel tempo al fine, ad esempio, di "conoscere quando un parola è entrata nella lingua o quando si è cominciato ad usarla con un certo significato"⁸.

Il lavoro del redattore consiste nell'analizzare i contesti (cioè le schede digitalizzate) in cui il termine giuridico è attestato e poi creare, attraverso l'apposito programma *on line*, l'accezione relativa.

Durante questo lavoro di redazione il compilatore delle voci può anche associare ad ogni accezione una o più fraseologie, presenti nel singolo contesto trattato, che siano ritenute di interesse giuridico.

Attraverso un apposito *form* è anche possibile registrare le diverse varianti di un certo termine (ad esempio "deliberazione" ha ben dodici forme attestate nei nostri archivi)⁹.

Per ogni voce il redattore ha la possibilità di segnalare se è presente anche nei maggiori vocabolari della lingua: tale confronto può mettere in luce parole fin qui sconosciute (durante la redazione delle voci ho ad esempio notato il termine "alagio" del quale non si hanno frequenti attestazioni nei dizionari della lingua).

Si potranno anche verificare significati in contrasto con quelli comunemente recepiti, datazioni più risalenti rispetto a quelle attestate, oppure usi antichi difficilmente conciliabili con etimologie accettate dai più¹⁰.

Grazie a questa attività l'*Indice* permette, per i lemmi selezionati, la distinzione dei significati se la parola ha più accezioni (i vari esempi sono vi-

dica italiana, in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), "L'italiano giuridico che cambia", Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 215-224.

⁸ P. MARIANI, *IS-LeGI: un dizionario in rete per un migliore accesso al patrimonio giuridico italiano*, in "Informatica e diritto", 2008, n. 1-2, p. 241.

⁹ Deliberazione, deliberazione, diliberazione, diliberazione, delliberazione, deliberazione, diliberazione, delibberazione, deliberazione, diliberazione, deliberazione, deliberazione, deliberation.

¹⁰ A. CAMELLI, P. MARIANI, *IS-LeGI. A New On-line Dictionary for a Better Access to the Historical ITTIG Archives Documenting Italian Legal Language*, in Peruginelli G., Ragona M. (eds.), "Law via the Internet. Free Access, Quality of Information, Effectiveness of Rights", Proceedings of the IX International Conference Law via the Internet (Florence, 30-31 October 2008), Firenze, European Press Academic Publishing, 2009, pp. 399-408 e anche P. MARIANI, *op. cit.*

sualizzabili nella loro immagine digitale), nonché la statistica del numero di esempi, divisi per anni e per classi di fonti (legislazione, dottrina e prassi).




Fig. 2 – Area di lavoro del software per la redazione delle voci

Tale sperimentazione viene portata avanti su un insieme (1.294) di lemmi ritenuti significativi non solo per la loro frequenza di archivio¹¹.

Attualmente le voci sono redatte dai ricercatori dell'ITTIG ma lo strumento di redazione *on line* si presta alla collaborazione di altri studiosi interessati alla materia secondo quel paradigma collaborativo che anche nel campo della ricerca trova ormai molto seguito¹².

¹¹ A. CAMELLI, *op. cit.*, p. 5.

¹² Già in altri progetti di ricerca è stata sperimentata una sorta di edizione cooperativa delle risorse documentarie: è il caso del progetto Papyri.info (www.papyri.info/) in cui si sta cercando di mettere a punto un'edizione elettronica dei papiri documentari e letterari tramite uno specifico *editor* chiamato "Papyrological editor" (www.papyri.info/editor/). Il progetto tende alla edizione *on line* di testi papiracei e alla integrazione in rete di tutte le risorse disponibili. L'*editor*, disponibile all'utilizzo anche da parte di una comunità di scienziati esperti in materia e istruiti all'uso di questo specifico *software* per mezzo di seminari formativi, con-

2. SIGNIFICATI RICORRENTI DEL TERMINE “DISPOSIZIONE”

Vediamo ora concretamente come il redattore dell'*Indice* lavora, prendendo ad esempio la redazione di una voce particolarmente significativa in ambito giuridico.

Si tratta del termine “disposizione” che nell'*Indice semantico per il Lessico giuridico* italiano è presente in più di 1.000 contesti. I testi considerati vanno dal 1298 al 1974 con una frequenza che ricorre in maniera differente a seconda che il testo sia stato classificato come appartenente all'area della dottrina (1590-1959) oppure a quella legislativa (1298-1948), oppure sia un testo dell'area della prassi (1379-1974).

Al fine di redigere i significati attribuibili a questo termine nei diversi contesti disponibili, il redattore procede innanzitutto ad una ricognizione complessiva sui contesti da analizzare.

Una volta ultimata questa prima verifica di un congruo numero di contesti selezionati a campione, si procede con la consultazione dei vari dizionari disponibili, sia su carta che *on line*.

Per il termine “disposizione” sono state predisposte cinque diverse accezioni riconducibili ai contesti verificati¹³ che sono le seguenti:

1. Attività volta a preparare qualcosa, scelta, proposito.
2. Il disporre, ordinare logicamente.
3. Manifestazione di volontà, risoluzione presa in un dato affare, clausola, ordine, norma, regola.
4. Possibilità di disporre di beni o persone.
5. Stato d'animo, inclinazione, predisposizione.

I significati che di gran lunga prevalgono come frequenza rispetto agli altri sono il terzo e il quarto¹⁴.

Tali significati sono ampiamente attestati da molti dizionari. In particolare, la voce “Disposizione (e norma)” di Crisafulli, nella *Enciclopedia del diritto*, spiega mirabilmente il significato di questo termine nella sua prima

sente anche la funzione “suggerisci modifiche”. Il progetto è stato illustrato nella relazione di Isabella Andorlini, dal titolo *Edizione e ricostruzione digitale dei testi papiracei*, durante il convegno “Diritto romano e scienze antichistiche nell'era digitale” (Firenze, Istituto italiano di scienze umane, Palazzo Strozzi, 12-13 settembre 2011).

¹³ Voce “disposizione” in *IS-LeGI* reperibile all'indirizzo www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vgi/islegi/cerca_accllemma.php?lemma=disposizione.

¹⁴ Accezioni presenti anche nel *Grande dizionario della lingua italiana* di S. Battaglia che, alla voce “disposizione”, prevede ben 15 accezioni, tra le quali anche le due che sono attribuite al maggior numero di contesti dell'*Indice*.

rubrica, intitolata appunto *Varietà di significati della parola*, che di seguito riportiamo: “In un primo e più comune significato, abitualmente accolto nel linguaggio legislativo generalmente corrente disposizione è vocabolo assunto a sinonimo di norma”¹⁵.

Crisafulli prosegue precisando che “L’una e l’altra espressione”, cioè “norma” e “disposizione”, “trovano altresì impiego anche in contesti diversi: con accezioni che quanto alla seconda (norma), restano qualitativamente omogenee (...) mentre quanto alla prima (disposizione), possono anche essere, talora, sostanzialmente eterogenee rispetto a quella. Se, infatti, quando si parla nei testi del nostro diritto positivo di disposizioni testamentarie (...) o delle disposizioni contenute nell’atto di donazione (...) o delle disposizioni della sentenza (...), oppure anche, nella dottrina e in giurisprudenza, delle disposizioni del negozio o di provvedimenti amministrativi, persiste l’idea di una certa quale corrispondenza tra disposizione e norma [nel senso che il disporre sia dare norma o regola, porre un precetto individuale o generale], un tale riferimento sempre più si attenua, fino a smarrirsi del tutto, in locuzioni quali diritti disponibili e indisponibili, atti di disposizione, disponibilità di beni e simili: mutando, allora, intrinsecamente lo stesso senso del disporre, che diventa un disporre “di qualcosa” (e più particolarmente, di un bene o di un diritto), e spesso restringendosi d’altro lato l’oggetto della disposizione al campo patrimoniale”¹⁶.

Come detto, il significato che assimila la disposizione alla norma è quello (il n. 3 nel nostro elenco) attestato con maggiore frequenza nei contesti disponibili in IS-LeGI¹⁷. Alcuni esempi di questa prima accezione, quella cioè che assimila la disposizione alla norma, si hanno sicuramente in contesti nei quali una eloquente fraseologia cita spesso la “disposizione di legge”.

Sono casi presenti nella prassi notarile, ad esempio nella *Teorica e pratica de’ Notari* del 1689, in cui a proposito di disposizioni testamentarie si precisa che ognuno può disporre dei propri beni per testamento “in quella forma che meglio gli piace”, purché naturalmente tale volontà “non sia contraria alla disposizione della Legge, ed esso non trasgredisca la forma dalla legge

¹⁵ V. CRISAFULLI, *Disposizione (e norma)*, in “Enciclopedia del diritto”, Vol. 13, Milano, Giuffrè, 1964, p. 195.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Questo significato eminentemente giuridico lo si può trovare anche nel *Tesoro della lingua italiana delle origini* (TLIO), ove è attestato già dal 1268. Si confronti il sito tlio.oiv.cnr.it/TLIO/.

preferita”¹⁸.

Numerosi esempi si possono ritrovare, naturalmente, in contesti tratti dalla legislazione. È il caso degli *Statuti per la Podestaria di Monfestino* del 1620, in un contesto nel quale si riferisce che, qualora non sia applicabile lo Statuto o la consuetudine, si dovrà ricorrere “alla disposizione della lege commune”¹⁹.

Infine, si possono verificare casi d’uso di “disposizione di legge” anche in contesti tratti da passi della dottrina, come nel caso del *Corso teorico pratico di diritto civile* di Francesco Ricci del 1877, in un contesto nel quale, a proposito della classificazione dei beni mobili, si dice che essi si devono ritenere tali “o per natura o per disposizione di legge”²⁰.

È interessante anche verificare come, nei contesti disponibili nell’archivio IS-LeGI, la disposizione possa assumere di volta in volta la forma di “un precetto individuale o generale”²¹. Ci riferiamo a quei casi nei quali il “precetto individuale o generale” è esplicitato da espressioni quali “disposizione dell’uomo” e simili, oppure, come detto, il più frequente “disposizione di legge”. La contrapposizione tra le due espressioni è chiaramente apprezzabile in un contesto, tratto dallo *Statuto dell’Accademia degli immobili*²², nel quale si trovano insieme in un passo relativo al potere di succedere nella “porzione accademica”.

L’altra accezione che ricorre con frequenza nei contesti verificati è quella che associa al termine “disposizione” “la possibilità di disporre di qualcosa” (la n. 4 del nostro elenco).

Si veda innanzitutto un esempio tratto da *Il notaio, preparazione pratica e dottrinale agli esami e alla funzione notarile*²³ nel quale, riferendosi evidentemente alla procedura di apertura di una cassetta di sicurezza, l’aspirante notaio doveva annotare come la banca fosse autorizzata “a mettere a disposizione dei minori (...) e per essi della loro madre, a semplice richiesta e rice-

¹⁸ E. VIGNOLO, *Teorica e pratica de’ notari*, Pisa, Fratelli Pizzorni, tomo II, p. 134.

¹⁹ *Statuti per la Podestaria di Monfestino*, l. 1, rubr. II, p. 2, 1620.

²⁰ F. RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, Torino, Unione tipografico-editrice, Vol. 2, 1877, tit. I capo II, p. 52.

²¹ Vedi sopra, nota 16.

²² *Statuto dell’Accademia degli immobili*, approvato con R.D. 22 settembre 1867, n. 1937, art. 188, in “Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia”, 1861-1870, p. 232.

²³ L. VISENTINI, I. VISENTINI, *Il notaio, preparazione pratica e dottrinale agli esami e alla funzione notarile*, Milano, Ulrico Hoepli, (tip. Stucchi), 1932, pp. XXIII, [1], 428, p. 166.

vuta di questa, tutto quanto si contiene nella cassetta predetta, quale risulta dal verbale (...).”

Un altro esempio è quello dell’articolo 95 del *Regolamento di polizia punitiva pel Granducato di Toscana*, nella parte relativa alle *Trasgressioni contro la pubblica sicurezza*, in cui si statuisce che “le armi da sparo cariche non si debbono (...) lasciare a disposizione di fanciulli”²⁴.

Ma gli estratti del nostro Indice contemplano anche molti casi in cui tale “possibilità di disporre” si riferisce non ad un bene ma ad una persona, ad esempio, in tutti quei casi in cui il soggetto deve rimanere o viene messo a disposizione del giudice o dell’autorità giudiziaria in genere²⁵.

L’*Indice* attesta molti esempi di questo tipo, come l’articolo 100 della *Legge di sicurezza pubblica (annessa alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato B)*, nel quale si contempla il caso di chi, sorpreso con “legna, biade od altri frutti rurali” dei quali non sappia giustificare la provenienza sarà arrestato e messo “a disposizione dell’autorità giudiziaria”²⁶.

Tuttavia va anche rilevato che l’espressione ricorrente “a disposizione di” lascia più di un dubbio sul fatto che ci si trovi nell’ambito del significato di “norma” piuttosto che in quello di “possibilità di disporre”.

Nei casi che seguono mostreremo alcuni esempi, il primo dei quali tratto da un formulario del Mazzanti relativo agli atti di polizia giudiziaria, nel quale si verifica il caso di un sospettato della rapina che sia stato “tratto in arresto e ristretto nel carcere giudiziario a disposizione della Procura”²⁷.

²⁴ *Codice penale pel granducato di Toscana colle variazioni ordinate dalla legge dell’8 aprile 1856. Con il Regolamento fondamentale degli stabilimenti penali approvato da S. A. I. e R. il granduca con rescritto del 31 maggio 1853 e il Regolamento di polizia punitiva pel granducato di Toscana del 1853.* Firenze, Stamperia Granducale, 1856, pp. VI, 186, [2], VIII, 80. Il Regolamento di polizia punitiva ha frontespizio proprio e occupa le pp. VIII, 80, p. 37.

²⁵ Un esempio abbastanza chiaro e curioso lo si può ritrovare nel contesto tratto dalla pagina 184 di F. STRACUSA, *La pratica giudiziaria penale. Formulario degli atti più importanti della procedura penale ... con Appendice sul nuovo ordinamento delle Corti d’Assise*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese (già fratelli Pomba), 1931, pp. VIII, 559. Nel frammento si può leggere che la persona sottoposta a procedimento giudiziario dichiarava “di rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria, obbligandomi personalmente di versare alla Cassa delle ammende la somma di lire (...) in caso di violazione di questo mio impegno e ciò con la malleveria di (uno o più) (...) I quali col presente atto ne garantiscono solidalmente il pagamento”. Insomma una sorta di cauzione.

²⁶ *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, 1861-1870*, p. 495.

²⁷ M. MAZZANTI, *I “nuovi atti” di polizia giudiziaria*, Firenze, Editoriale “dott. Vito Majorca”, (tip. “G. Cencetti”), gennaio 1970, p. 61.

Tutto lascia pensare che la persona sia messa nella disponibilità dei giudici ma il contesto potrebbe anche essere interpretato nel senso che il sospettato sia stato ristretto secondo la disposizione, cioè l'*ordine*, dell'autorità giudiziaria. Dubbio ancora più fondato in altro contesto, nel quale il soggetto "è ritenuto in carcere a nome e a disposizione della chiesa": non è chiarissimo se l'arresto è stato eseguito secondo la disposizione e quindi l'ordine dell'autorità ecclesiale, oppure se l'inquisito è ristretto a disposizione di quella autorità²⁸.

Ma nello stesso *Indice semantico* è ben distinguibile anche il passaggio, descritto nel passo sopra riportato tratto dall'*Enciclopedia del diritto*, dalla prima accezione ("norma") alla seconda ("disporre di qualcosa").

Ne siano esempi i contesti nei quali è presente la fraseologia "atto di disposizione", che nel nostro *Indice* a volte è associata alla accezione di "norma", altre volte a quella di "possibilità di disporre". Così, in un contesto estratto dal trattato *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano* di Giorgio Giorgi (1886)²⁹ siamo ancora nell'ambito della prima accezione in quanto l'autore si riferisce ad atti di alienazione, ipoteca, costituzione di servitù, compresi dunque nell'ampia gamma degli "atti di disposizione".

Invece, in un secondo caso, tratto dal *Formulario generale notarile* di Salvatore La Ferla (1946), dalla verifica del contesto possiamo notare come dal significato di "norma/manifestazione di volontà" si sfumi in quello di "possibilità di disporre". Si sta parlando di una procura per mezzo della quale al procuratore generale è conferita "ogni facoltà ed in nome e conto di esso mandante compia tutti gli atti di amministrazione e disposizione che riterrà necessari ed opportuni, relativamente ai beni da esso posseduti e da possedere" (p. 133).

Tali atti di disposizione potrebbero benissimo ancora essere ricondotti all'accezione che li vuole come atti con cui si dà una "regola" oppure con cui si pone "un precetto individuale o generale" ma potremmo anche essere in presenza di quei casi nei quali è mutato "lo stesso senso del disporre, che diventa un disporre di qualcosa"³⁰.

In un diverso contesto, invece, entrambe le accezioni sono presenti, a riprova di quella caratteristica tipica del linguaggio giuridico di usare la me-

²⁸ R. ALA, *Pratica criminale*, Roma, Giunchi e C., a spese dell'autore, Vol. 1, 1829, pp. XXVIII, p. 127. Prima edizione.

²⁹ Volume IV, p. 2.

³⁰ V. CRISAFULLI, *op. cit.*

desima parola attribuendole sensi diversi, non solo rispetto al linguaggio comune, ma anche all'interno dello stesso dominio giuridico.

Abbiamo un esempio di questa polisemia in un brano tratto dalle *Lettere di un notaro a un mercante del secolo XIV*³¹. Qui la parola "disposizione" è usata in dieci righe per ben tre volte: ma se in due casi la disposizione alla quale ci si riferisce è la "disposizione testamentaria" riferibile a Francesco Datini (la sua "volontà e disposizione"), in un altro caso ci si sta riferendo ad una serie di beni "nella detta disposizione delli esecutori (testamentari)".

Un ulteriore esempio lo si può documentare attraverso un contesto ricavato dal *Trattato di pace tra Italia ed Austria*³². Anche in questo caso i sensi della parola disposizione sono più di uno. In un caso si fa riferimento alla "disposizione o manomissione di proprietà diritti e interessi austriaci" in Cina, mentre poco più avanti ci si riferisce alle "disposizioni della parte X (clausole economiche) del presente trattato".

Si noti, infine, che il *Grande dizionario della lingua italiana* prevede una apposita accezione per espressioni quali "collocamento a disposizione" o "ufficiale a disposizione"³³.

Tali espressioni sono qualificate quali proprie del diritto amministrativo in fattispecie nelle quali il funzionario, pur esonerato dal proprio servizio, mantenga comunque il proprio impiego.

Nel nostro *Indice* la fraseologia "collocamento a disposizione" e "collocare a disposizione" è presente, ma è stata collegata alla accezione più generica che la accosta alla possibilità di disporre di un bene, nel caso specifico, di una persona³⁴.

3. ALTRI SIGNIFICATI

I significati attestati nei contesti selezionati nell'*Indice* non si esauriscono con quelli appena verificati, avendone noi rinvenuti per lo meno altri tre.

³¹ L. MAZZEI, *Lettere di un notaro a un mercante del secolo XIV*. [Cur. Cesare Guasti], Firenze, Successori Le Monnier, 1880, Vol. 2, pp. 465, p. 308.

³² Approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322, articolo 117 in *Raccolta ufficiale Leggi e decreti del Regno d'Italia*, sesta decade 1911-1920, p. 3606).

³³ S. BATTAGLIA, *Voce "Disposizione"*, in "Grande dizionario della lingua italiana", Torino, UTET, 1967, tomo IV, p. 749.

³⁴ Si tratta per lo più di contesti tratti dalla *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*.

Il primo è quello di “Attività volta a preparare qualcosa, scelta, proposito”³⁵. Un contesto, tratto dal *Progetto riveduto di codice criminale per il cantone dei Grigioni*, sembra confermare il significato attribuito. Infatti, definendo il tentativo nel diritto penale si parla di “semplice attentato, quando una persona coll’idea di commettere un delitto ha intraprese delle azioni esterne che sono dirette alla consumazione, o alla disposizione di quello. L’attentato è rimoto o prossimo secondo che le disposizioni prese furono in lontana o in prossima relazione col fatto stesso”³⁶. Sempre in contesti relativi al diritto penale possiamo trovare altri esempi di questo significato. Nell’esempio riportato in Fig. 3 si tratta di un testo nel quale, riferendosi alle false circostanze che hanno determinato qualcuno a compiere un delitto, si parla di “disposizioni interne del delinquente” – intese qui come scelta, proposito – che, infatti, secondo l’autore, non devono influire sulla determinazione della pena in quanto rilevano solo al fine di stabilire il “maggior o minor grado di dolo”.




Fig. 3 – Esempio di contesto tratto da Giuliani G., *Principj di Giurisprudenza penale/Opera dell’Abate Giacomo Giuliani professore nella regia Università di Padova, Padova: per Nicolò Bettoni, 1809*

³⁵ Disposizione nel senso di “deliberazione o risoluzione” lo si trova anche nel *Gran dizionario della lingua italiana*, Tomo III, Bologna, 1819-1828, p. 245.

³⁶ *Progetto riveduto di codice criminale per il cantone dei Grigioni. Parte I. Codice penale per il Cantone dei Grigioni.* [Parte seconda. Procedura giudiziaria in casi criminali], Coira, officina di S. Benedict, 1837, pt. I, pp. 51, p. 8.

Un altro significato attestato si riferisce invece ad uno “stato d’animo o meglio una determinata inclinazione o predisposizione”. Esempi di questo tipo di significato si ritrovano, tra gli altri, in un testo di Michelangelo Grisolia del 1791³⁷. In questo contesto l’autore parla di una “disposizione della persona *ad utrumque* cioè a farsi dominar dagli affetti” che viene anche definita *personae aptitudo*.

Vi è infine un ulteriore significato attestato nel nostro *Indice semantico*. Si tratta dell’accezione definita come “Il disporre, ordinare logicamente”. Il contesto al quale abbiamo attribuito questo significato è tratto da uno scritto del Pacchioni nel quale, parlando di Cicerone, si dice che “la assidua consuetudine coi filosofi greci lo traeva ad esagerare l’importanza del sistema, cioè della disposizione ordinata dei principi giuridici in genera e partes”³⁸.

4. CASI PARTICOLARI

La ricca fraseologia, che si può facilmente consultare nella banca dati *IS-LeGI*, associata alle diverse accezioni del termine “disposizione” evidenzia anche più di un caso particolare sia rispetto alla fraseologia presente, sia con riferimento alle peculiarità tipiche del linguaggio giuridico.

Quanto al primo aspetto ci riferiamo a due contesti in cui il termine “disposizione” si trova associato in un caso all’aggettivo “bannimentale”, nell’altro al termine “integina”.

Per quanto riguarda il termine *bannimentale*, consultando, ancora una volta, il *Grande dizionario della lingua italiana* di Salvatore Battaglia si potranno trovare solo i termini “bannire” e “banno”, entrambi come forme antiche, rispettivamente dei termini “bandire” e “bando”. La “disposizione bannimentale” altro non sarebbe, dunque, che una norma contenuta in un bando. Tale significato è compatibile con la fraseologia associata al contesto contemplato nei nostri archivi, nel quale si riporta che “fra queste disposizioni bannimentali evvi qualche piccola differenza, ma che in niente è pregiudiziale all’essenza del delitto”³⁹.

³⁷ M. GRISOLIA, *Principi di dritto pubblico ovvero saggio sopra i libri del dritto della guerra e della pace*. [Con il Saggio di una istituzione al dritto pubblico di mr. il cancellier d’Aghessò], Napoli, Michele Morelli, 1791, cap. XX, p. 82.

³⁸ G. PACCHIONI, *Corso di diritto romano*, Vol. 1, *La costituzione e le fonti del diritto*, Innsbruck, Libreria Accademica Wagner, 1905, pp. IX, 548, p. 143.

³⁹ F. MIROGLI, *Istruzioni teorico-prattiche criminali*, Roma, Generoso Salomoni, to. II, 1759, pp. [8], 428, p. 379.

Un caso assai più particolare si ha, invece, in un altro contesto, nel quale il termine “disposizione” appare associato a quello di “integina”.

Il contesto sembra lasciare intuire che siamo in presenza di un termine relativo al processo esecutivo. Infatti si legge che i “consoli et camarlengo et notai de l’Arte de la Lana, et ciascheduno di loro, facciano et fare facciano integine, et sequestrazioni et diposizioni d’esse integine, ad petizione di chiunque l’addimandasse, de’ beni et de le cose del devitore”.

Più avanti si dice anche che, qualora colui “le cose del quale fossero integite” prometterà “idonea et sufficiente cauzione (. . .) di non baractare e’ detti beni et cose, ma di rappresentarli a volontà di quelli cotali ufficiali, possa et debbia quella cotale integina fare rinvocare”⁴⁰.

Il termine “integina” lo si ritrova nello *Statuto dell’Università de’ Mercanti e della Corte dell’ Officiali della Mercanzia della Città di Siena e negli Statuti dei Comuni di Montaione (in Valdelsa), Montepascali e Monticchiello*, sempre in contesti dai quali si ricava che il termine è assimilabile ad un sequestro giudiziario⁴¹.

Questa interpretazione è confermata dal *Dittionario toscano* di Adriano Politi secondo il quale l’*integina* è un termine in uso nei territori senesi (particolare peraltro confermato anche dalle zone in cui sono situati i Comuni sopra citati) che riguarda il “Comandamento che fa la giustizia ad istanza del creditore a chi ha robbe del debitore che le tenga per lui”.

Ancora più chiara è la spiegazione del *Dizionario* alla voce successiva e cioè “integire”, che sarebbe un “far integina e cioè in sequestro ponere”⁴².

Quanto alle peculiarità tipiche del linguaggio giuridico, detto dei casi di polisemia di cui abbiamo già mostrato esempio, non è raro incontrare nei contesti verificati casi di quella particolare categoria lessicale definita dei “tecnicismi collaterali”. Secondo Serianni questi sarebbero “particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica”⁴³.

⁴⁰ Contesto tratto da *Statuto dell’Arte della lana*, in F.L. POLIDORI, *Statuti senesi (1298-1309)*, Vol. 1, 1863, cap. XI, pp. 209-210.

⁴¹ Voce “Integina” su www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocabolario/.

⁴² A. POLITI, *Dizionario toscano*, Roma, Mascardi 1614 rist. Venezia, Baba 1629, p. 371.

⁴³ L. SERIANNI, *Lingua medica e lessicografia specializzata nel primo Ottocento*, in “La Crusca nella tradizione letteraria e linguistica italiana”, Atti per il congresso internazionale per il IV centenario dell’Accademia della Crusca (Firenze 29 settembre-2 ottobre 1983), Firenze, Accademia della Crusca, 1985, pp. 255-287. Si vedano anche M.V. DELL’ANNA, *Il lessico giuridico italiano. Proposta di descrizione*, in “Lingua Nostra”, Vol. 69, fasc. 3-4, Firenze, Le

Se ne ha un esempio nel *regio decreto 28 luglio 1866, n. 3220 (articolo unico, comma 1)*, nel quale viene usata l'espressione "giusta le vigenti disposizioni"⁴⁴.

Questa espressione ricorre spesso nel linguaggio giuridico e viene usata come una sorta di "Visto". Così nel caso in esame l'espressione è sinonimo di "Viste le vigenti disposizioni", ma anche nel linguaggio forense la si ritrova spesso negli atti prodotti dai legali in formule come "giusta mandato a margine del presente atto".

Circa l'origine di questo "tecnicismo collaterale" sempre l'*Indice semantico* può forse fornirci una risposta attraverso un testo del 1673⁴⁵.

Siamo in un testo della prassi notarile nel quale, a proposito delle solennità con le quali deve farsi il testamento, si definisce appunto la disposizione testamentaria del *de cuius* "giusta" cioè legittima.

Si può allora ipotizzare che, da sinonimo di "legittimo", il "giusta" sia stato poi usato quale tecnicismo per indicare la legittimità di determinati atti (il mandato sull'atto del legale) o norme ("giuste", "viste", "legittime", le vigenti disposizioni).

Un altro tecnicismo (semberebbe una sorta di "Visto") lo si può ritrovare anche nell'espressione "ferme le disposizioni" (in *Regio decreto legge 18 luglio 1920, n. 1004, art. 3, comma 3*)⁴⁶.

5. CONCLUSIONI

Oltre al valore scientifico della collezione dei frammenti di testi giuridici contenuti nell'*Indice semantico*, che ne fanno un utile strumento di consultazione per storici della lingua e del diritto e di ausilio per facilitare la ricerca negli archivi lessicali ITTIG, abbiamo fornito un esempio, speriamo esaustivo, di come un uso ragionato di questo *Indice* possa guidare il giurista nell'uso di quel vero e proprio "ferro del mestiere"⁴⁷ costituito dalla lingua, che

Lettere, 2008, pp. 98-110 e anche da ultimo R. GUALDO, S. TELVE, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, capitolo VI, *Il linguaggio del diritto*, pp. 517, Roma, Carocci, 2011.

⁴⁴ *Raccolta ufficiale leggi e decreti del Regno d'Italia*, 1861-1870.

⁴⁵ ATTILIO FACIO, *Prattica d'istrumentare ad uso universale con le solennità, che ricercano gl'instrumenti, e testamenti ... Tradotta in volgare dal sig. Ottavio Capellari dottor, e nodaro. - Venetia, Giovanni di Pauli, 1692, pp. [26], 177. Traduzione dal latino; prima edizione della traduzione: Venetia, Giovanni Maria Panciruti e Antonio Parone, [1673].*

⁴⁶ In *Raccolta ufficiale Leggi e decreti del Regno d'Italia*, sesta decade 1911-1920, p. 2691.

⁴⁷ A. BERTI, *L'ambito giuridico della lingua*, in "Studi linguistici italiani", 1999, n. 1, p. 65.

“in ambito giuridico svolge una funzione fondamentale in quanto strumento d’espressione del diritto”⁴⁸ stesso.

E così, ad esempio, in ordinamenti giuridici nei quali produttori di norme sovranazionali vanno ad integrare le fonti interne del diritto si può configurare l’utilizzo dell’*Indice semantico* da parte di professionisti del mondo del diritto che debbano tradurre o redigere documenti ufficiali⁴⁹.

Questo ambito di applicazione sta interessando anche il mondo accademico e della ricerca che sta approntando strumenti informatici (thesauri, reti semantiche, ontologie) in grado di supportare la redazione di atti normativi e istituzionali che tengano conto dei problemi introdotti dal plurilinguismo giuridico⁵⁰.

Il redattore di testi normativi deve infatti sempre più avere riguardo alla polisemia tipica del linguaggio giuridico, che deve essere attentamente valutata, ad esempio, in ordinamenti giuridici nei quali sia previsto il bilinguismo⁵¹.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 64.

⁴⁹ M.-T. SAGRI, *La traduzione, la lingua dell’Europa: complessità e crisi di un modello non codificato*, Convegno Realiter, XII Assemblea generale della Rete panlatina di terminologia e Giornata “Formazione in terminologia: dalla ricerca in comunicazione multilingue alle competenze per l’esercizio della professione” (Faro, 13 maggio 2010), www.realiter.net/wp-content/uploads/2013/09/Maria-Teresa-Sagri-Faro-2010.pdf. Su questi e altri temi si è svolta la XII Giornata della Rete di eccellenza dell’italiano istituzionale (REI) dal titolo “Chiarezza e traduzione”, Lussemburgo, 22 ottobre 2012.

⁵⁰ M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, *Le peculiarità del linguaggio giuridico. Problemi e prospettive nel contesto multilingue europeo*, in “mediAzioni. Rivista online di studi interdisciplinari su lingue e culture”, 2009, n. 7, www.mediazioni.sitlec.unibo.it/images/stories/PDF_folder/document-pdf/terminologia2009/02_sagri_tiscornia.pdf, (2009).

⁵¹ E. CHIOCCHETTI, N. RALLI, I. STATIZZI, *Normazione: aspetti giuridici e linguistici*, www.mediazioni.sitlec.unibo.it/images/stories/PDF_folder/document-pdf/3%20chiocchetti.pdf.